



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 64

OGGETTO: ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' DI AVVALERSI DELLA FACOLTA', PREVISTA DALL'ART. 24 COMMA 6 BIS DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 14/2016 S.M.I., DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO GESTORE UNICO NEL RISPETTIVO TERRITORIO DEL SUB-AMBITO DISTRETTUALE (SAD) DENOMINATO "BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTICINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **11,50** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASIVICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3** Assessori Assenti N°. **//**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' DI AVVALERSI DELLA FACOLTA', PREVISTA DALL'ART. 24 COMMA 6 BIS DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 14/2016 S.M.I., DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO GESTORE UNICO NEL RISPETTIVO TERRITORIO DEL SUB-AMBITO DISTRETTUALE (SAD) DENOMINATO "BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO" PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il comma 1 dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- il comma 1 bis, dell'art 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 prevede che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1"* del medesimo art. 3 bis;
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*, ha proceduto al riordino della normativa regionale di settore e della governance del sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;
- l'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come *"la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma*

obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”;

- l'art. 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come *“la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”;*
- l'art. 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha definito l'Ente d'Ambito (EdA) come *“l'Autorità d'Ambito costituita dai comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti”;*
- l'art. 23, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino; Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;
- l'art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, ha fatto *“obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”* secondo le procedure di cui al comma 2 del richiamato articolo ed istituito, quali soggetti di governo di ciascun ATO, i seguenti Enti d'Ambito: EdA NA 1 ; EdA NA 2; EdA NA 3; EdA AV; EdA BN; EdA CE; EdA SA;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 24, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14 prevede, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- il comma 6 bis del citato art. 24, prevede che *“...In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA (...)”;*
- l'art. 25, comma 8, della Legge Regionale 26 maggio 2006 n. 14, disciplina la possibilità per gli EdA di stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche per il tramite della sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 TUEL alla quale, oltre agli EdA interessati, possono partecipare i comuni Capoluogo costituiti in SAD, *prevedendo per quanto compatibile e consentito dalla legge la possibilità di applicazione della disposizione anche per la regolazione delle convenzioni fra gli EdA ed i SAD;*
- l'art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede, al comma 1, che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”* e al comma 2 che *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;*

- il Decreto Legge n. 1/2012, all'art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato;
- l'art. 34 co. 9 bis della L.R.C. n. 14/2016 (*introdotto dalla Legge regionale n. 38/2020*), gli Enti competenti - al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD - possono attuare le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di Piani d'Ambito;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'EDA Salerno, sentiti i Comuni, ha ripartito il territorio dell'ATO Salerno in 10 SAD oltre il Comune Capoluogo costituito in SAD, sulla base dei seguenti criteri:
 - popolazione o bacino di utenza
 - densità abitativa
 - caratteristiche morfologiche e urbanistiche
 - logistica, in funzione della dislocazione degli impianti
 - limite demografico;
- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 06.08.2020, è stata approvata la *Relazione Preliminare di Piano d'Ambito* contenente l'articolazione dell'ATO Salerno in SAD, le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato e la dotazione impiantistica prevista per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce delle indicazioni del Piano Regionale.
- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 27 del 30.12.2020, l'EDA Salerno ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016, su cui avviare la procedura di VAS integrata con la Valutazione d'Incidenza;
- Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 29.07.2021 l'EDA Salerno ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale aggiornato;
- nel Preliminare di Piano è prevista una suddivisione verticale tra l'attività cd. "*capital intensive*", inerente alla gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO Salerno, che è stata affidata *in house providing* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A., e l'attività cd. "*labour intensive*", inerente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, che dovrà essere affidata ad un "*gestore unico*" per Sub Ambito Distrettuale (SAD);

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pisciotta appartiene al SAD denominato "Bussento, Lambro e Mingardo";
- L'EdA Salerno ha convocato in data 22.07.2021 una riunione con tutti i comuni costituenti il SAD "Bussento, Lambro e Mingardo", al fine di rappresentare gli aspetti salienti della pianificazione d'Ambito;
- Facendo seguito al citato incontro, con nota prot. n. 2914 del 30.07.2021 l'Ente d'Ambito Salerno ha richiesto a tutti i comuni appartenenti al SAD "Bussento, Lambro e Mingardo" di esprimersi relativamente alla volontà di procedere all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 24 comma 6 bis LRC n. 14/2016 s.m.i;

RITENUTO di dover esprimere la volontà di questa amministrazione, in ordine alla facoltà prevista dall'art. 24 comma 6 bis LRC n. 14/2016;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R.C. n. 14/2016 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di esprimere** la volontà da parte di questa amministrazione, appartenente al Sub Ambito Distrettuale denominato "Bussento, Lambro e Mingardo", di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24 comma 6 bis della Legge Regione Campania n. 14/2016 s.m.i., al fine di individuare il soggetto gestore unico nel rispettivo territorio del SAD per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta;
3. **di prendere atto** che per quanto concerne le modalità di individuazione del soggetto gestore nel territorio del SAD denominato "Bussento, Lambro e Mingardo" nonché per l'organizzazione dell'ufficio unico di SAD si procederà con la predisposizione di una convenzione ex art. 30 del TUEL che dovrà essere sottoscritta da tutti i Comuni appartenenti al SAD;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Il Sindaco
On. Ettore Liguori

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto


IL SINDACO
on. Ettore Liguori


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 06.09.2021


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.08.2021

- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 06.09.2021


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 06.09.2021


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio